

REGOLAMENTO PER L'INGRESSO DI SOSTENITORI

NELLA FONDAZIONE POLO DEL '900

PREMESSE

Considerato che:

- la Fondazione Polo del '900 (di seguito Fondazione) risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione;
- la Fondazione ha per oggetto “lo sviluppo e la gestione delle strutture e dei servizi comuni alle istituzioni culturali che aderiscano ad essa come partecipanti. [...] La Fondazione si impegna, altresì, a garantire la piena autonomia culturale di ogni singolo ente favorendone nel contempo l'integrazione in un centro culturale innovativo, dinamico e aperto, rivolto soprattutto alle nuove generazioni e ai nuovi cittadini, impegnato nel promuovere la crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900 (art. 3 Statuto)”;
- l'art. 4.3 dello Statuto della Fondazione prevede la figura dei Sostenitori specificando che possono ottenere tale qualifica “le persone fisiche o giuridiche, singole o associate, pubbliche o private e gli enti e organismi che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un contributo in denaro, annuale o pluriennale che verrà determinato dal Collegio dei Fondatori, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali”;
- il rinnovo dello Statuto e della durata della Fondazione sino al 31 dicembre 2075 ridanno slancio alla mission e all'allargamento della partecipazione alla vita della Fondazione Polo del '900 che ha per oggetto “la promozione della crescita civica e culturale della cittadinanza in relazione ai temi presenti e futuri della società a partire dalla riflessione sulla storia del '900;
- spetta al Consiglio di Amministrazione nominare i Sostenitori nonché definire, con apposito regolamento, le categorie di Partecipanti e Sostenitori, disciplinando i rapporti tra essi e la Fondazione (art. 4.3), mentre spetta al Collegio dei Fondatori “determinare i criteri in base ai quali si acquisisce la qualifica di Fondatore, Partecipante e Sostenitore” (art. 7, lett. h) e l'entità dei contributi annuali e pluriannuali;

Si definisce quanto segue:

Art. 1- Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina i rapporti tra la Fondazione Polo del '900 (di seguito "Fondazione") ed i soggetti Sostenitori, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto della Fondazione agli artt. 4.3 e 7, lett. h).

Pertanto, il presente Regolamento:

- a) fissa i criteri generali per l'ammissione dei soggetti Sostenitori;
- b) disciplina i reciproci rapporti tra la Fondazione ed i Sostenitori in relazione alla partecipazione di questi ultimi alla vita ed ai progetti della Fondazione, nonché alla fruizione degli spazi comuni.

Art. 2- Requisiti essenziali per ottenere la qualifica di Sostenitore

Può ottenere la qualifica di Sostenitore qualunque soggetto, che ne faccia richiesta secondo le modalità riportate al successivo art. 3, in possesso dei seguenti requisiti:

Per le persone giuridiche:

- non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione);
- non avere finalità di attività e propaganda partitica, e di ispirarsi nella struttura interna e nelle relazioni esterne a principi di libertà e di metodo democratico, e quindi di rifiuto di ogni forma di violenza e di discriminazione razziale, xenofoba e di genere;
- essere costituiti ed in attività da almeno 2 anni;
- avere sede legale in Italia ovvero nei paesi dell'Unione Europea;
- svolgere un'attività coerente con i fini perseguiti dalla Fondazione.

Per le persone fisiche:

- avere raggiunto la maggiore età al momento della richiesta di adesione;
- non ricadere in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023 (relative, tra gli altri, ai delitti con finalità di terrorismo, allo sfruttamento e altra forma di

tratta di esseri umani e ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione);

- non avere altre condanne penali passate in giudicato, oltre a quelle di cui al punto precedente, inerenti reati legati a forme di razzismo, xenofobia e discriminazione;
- svolgere un'attività non in contrasto con i fini perseguiti dalla Fondazione.

Art. 3 - Procedura di adesione

La procedura di adesione prende avvio con la richiesta motivata in forma scritta da parte del soggetto che intende ottenere la qualifica di Sostenitore.

La richiesta di adesione dovrà contenere i seguenti documenti:

- a) in caso di persone giuridiche, statuto e/o atto costitutivo della persona giuridica o dell'ente ovvero, in caso di persone fisiche, copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;
- b) idonea dichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2;
- c) dichiarazione di adesione ai principi e ai valori così come definiti dalla Carta dei Servizi della Fondazione ed alle finalità dell'ente così come definiti dallo Statuto;
- d) indicazione alternativamente: i) della quota di contribuzione proposta, ovvero ii) dell'attività professionale messa a disposizione della Fondazione, ovvero iii) dei beni materiali o immateriali attribuiti alla Fondazione. L'offerta dovrà essere conforme a quanto richiesto dal successivo art. 5.

Le attività professionali e/o l'attribuzione dei beni materiali o immateriali che il soggetto Sostenitore offre alla Fondazione devono essere funzionali e compatibili con l'attività e gli scopi da essa perseguiti e contribuire in maniera sostanziale alla creazione di valore e al perseguimento della mission.

Ricevuta la richiesta, la Fondazione, dapprima verifica il possesso da parte del soggetto istante dei requisiti richiesti di cui precedente art. 2, eventualmente anche chiedendo a quest'ultimo documentazione a comprova di quanto dichiarato e, quindi, procede alla valutazione dell'offerta di cui al precedente punto d), verificando che: l'offerta proposta sia conforme ai parametri previsti dal successivo art. 5 e che l'attività svolta dal soggetto istante sia compatibile con gli scopi perseguiti dalla Fondazione.

All'esito positivo della suddetta procedura il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta utile successiva, provvede a nominare il soggetto Sostenitore. In caso di valutazione negativa, la Fondazione provvede a comunicare al soggetto istante il rigetto della richiesta di adesione.

Art. 4 - Diritti dei Sostenitori

La Fondazione si attiva per garantire la più ampia e attiva partecipazione dei Sostenitori alla vita della Fondazione favorendo occasioni di conoscenza e di condivisione rispetto alla programmazione culturale, agevolando momenti di incontro tra i Sostenitori e gli enti partecipanti e garantendo forme adeguate di comunicazione interna ed esterna in merito alla qualifica stessa.

I Sostenitori potranno partecipare alle attività di formazione disposte dalla Fondazione Polo del '900 e rivolte al personale degli enti.

I Sostenitori potranno essere coinvolti all'interno di progetti promossi dagli enti partecipanti o dalla Fondazione medesima.

I Sostenitori potranno, inoltre, usufruire di una sala del Polo del '900 per presentazioni e altre iniziative autonome per una giornata l'anno senza oneri e godranno inoltre di uno sconto del 50% sulla tariffa per eventuali ulteriori utilizzi in altre giornate.

La richiesta per l'uso degli spazi dovrà avvenire via email a: eventi@polodel900.it.

Non sono ammesse iniziative direttamente riconducibili alla propaganda politica.

La qualifica di Sostenitore è indicata nel sito Internet della Fondazione e nei principali strumenti di comunicazione cartacea e interna della Fondazione. I Sostenitori possano comunicare la loro qualifica tramite propri supporti e strumenti di comunicazione, secondo un piano sintetico che deve essere fornito alla Fondazione.

I Sostenitori possono, altresì, proporre ulteriori forme di partenariato, di sponsorizzazione e di sostegno alla Fondazione, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento delle sponsorizzazioni della Fondazione.

Art. 5 - Obblighi dei Sostenitori

I soggetti Sostenitori sono tenuti alternativamente:

- a) a versare alla Fondazione un contributo annuale determinato dal Collegio dei Soci Fondatori nella misura minima di 10.000 €. Il contributo offerto deve essere versato, per il primo anno, entro un mese dalla nomina a Sostenitore e, per gli anni successivi al primo, entro il mese di gennaio.
- b) a svolgere per la Fondazione senza alcun onere la propria attività professionale. La suddetta attività deve essere compatibile con l'attività e gli scopi perseguiti dalla Fondazione, nonché essere a essa funzionale e ritenuta di particolare valore e rilevanza.

c) a mettere a disposizione della Fondazione senza alcun onere beni materiali o immateriali compatibili con l'attività e gli scopi perseguiti dalla Fondazione nonché ad essa funzionali e ritenuti di particolare valore e rilevanza.

La qualifica di Sostenitore dura per tre anni decorrenti dalla nomina del Consiglio di Amministrazione, durante i quali il soggetto Sostenitore deve mantenere i requisiti richiesti per l'adesione ai sensi del precedente art. 2, nonché gli impegni assunti in sede di offerta, a pena di esclusione ai sensi del successivo art. 6. Decorsi i tre anni, la qualifica di soggetto Sostenitore è rinnovabile tacitamente di triennio in triennio, alle stesse condizioni di cui all'offerta iniziale. Nel caso in cui invece, alla scadenza del triennio, il soggetto Sostenitore voglia formulare un'offerta diversa da quella iniziale, potrà farlo presentando una nuova istanza (con le stesse modalità previste per l'offerta iniziale), che verrà nuovamente sottoposta al vaglio del Consiglio di Amministrazione.

Art. 6 - Recesso ed esclusione

Il soggetto Sostenitore dalla Fondazione viene escluso previa delibera del Consiglio di Amministrazione, senza che questi abbia nulla da pretendere, ad alcun titolo, dalla Fondazione, nelle seguenti ipotesi:

- nel caso del venir meno di uno o più requisiti di cui al precedente art. 2;
- mancato adempimento agli obblighi assunti in sede di offerta iniziale, anche solo per una annualità.

Il soggetto Sostenitore può in ogni momento recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte relativamente all'anno in corso.

Art. 7 - Rinvio

Per tutto quanto non espressamente indicato e previsto dal presente regolamento, si applicano le norme dello Statuto e del Codice Civile.

Torino, 1° agosto 2026